

# dossier

XIX Legislatura

Ottobre 2025

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 195, recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'organismo indipendente di valutazione della performance

Atto del Governo n. 305



## SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR\_Bilancio

Nota di lettura n. 279



## SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it)

Verifica delle quantificazioni n. 370

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Bilancio dello Stato della Camera.

## INDICE

<b>PREMESSA .....</b>	<b>- 3 -</b>
<b>VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI .....</b>	<b>- 3 -</b>
<b>ARTICOLO 1.....</b>	<b>- 3 -</b>
MODIFICHE ALL'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO DELLA SALUTE E DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA <i>PERFORMANCE</i> (OIV) .....	- 3 -
<b>ARTICOLO 2, COMMA 1.....</b>	<b>- 8 -</b>
CLAUSOLA D'INVARIANZA FINANZIARIA .....	- 8 -



## *Informazioni sul provvedimento*

<b>Atto n.</b>	<b>305</b>
<b>Natura dell'atto:</b>	<b>Schema di decreto del Presidente della Repubblica</b>
<b>Titolo breve:</b>	<b>Modifiche al regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'Organismo indipendente di valutazione della <i>performance</i></b>
<b>Riferimento normativo:</b>	articolo 17, commi 2 e 4- <i>bis</i> , della legge n. 400 del 1988
<b>Relazione tecnica (RT):</b>	presente

## PREMESSA

Lo schema di decreto del Presidente della Repubblica reca modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 195, recante regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance* (OIV).

Il provvedimento è adottato ai sensi dei commi 2 e 4-*bis* dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988 che demandano l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri all'adozione di regolamenti di delegificazione (cosiddetti regolamenti autorizzati) da adottare con decreti del Presidente della Repubblica. Il provvedimento – composto di 2 articoli – è corredato di relazione tecnica e reca all'articolo 2, comma 1, una clausola di neutralità finanziaria. Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica e le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

## VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

### ARTICOLO 1

**Modifiche all'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance* (OIV)**

**Normativa vigente.** L'articolo 5-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 25 del 2025 incrementa il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute, di cui all'articolo 8, comma 1, del DPCM 30 ottobre 2023, n. 195, di 10 unità di personale non dirigenziale. Il successivo comma 3 a tal fine incrementa, conseguentemente, la dotazione finanziaria destinata alle esigenze dei predetti uffici di 830.280 euro annui a decorrere dal 2025.

**La norma** apporta modifiche al DPCM n. 195 del 2023, recante l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance* (OIV).

In particolare, vengono disposti:

- la sostituzione con un nuovo testo del comma 2 dell'articolo 1, al fine di prevedere la figura del Vice Ministro [comma 1, lettera *a*), punto 1)].

Si rammenta che l'articolo 1, comma 24-*quater*, del decreto-legge n. 181 del 2006, recante disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, prevede che ai vice Ministri sia riservato un contingente di personale pari a quello previsto per le segreterie dei Sottosegretari di Stato, intendendosi tale contingente compreso nel contingente complessivo del personale degli uffici di diretta collaborazione stabilito per ciascun Ministro, con relativa riduzione delle risorse complessive a tal fine previste;

- la modifica del comma 5 dell'articolo 1 che, nel testo vigente, prevede che nell'ambito del contingente di cui all'articolo 8, comma 1 [che viene portato da 120 a 130 unità dalla lettera *e*) del comma 1 (cfr. *infra*)] e nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, possano operare, tra l'altro, alle dirette dipendenze del Ministro 5 consiglieri giuridici, puntualmente individuati dal secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 8. La modifica porta da 5 a 6 (+1) il contingente di tali consiglieri giuridici. Viene corrispondentemente soppresso il comma 6 del medesimo articolo 1, che a normativa vigente disciplina la figura di un (ulteriore) consigliere del Ministro per gli affari giuridici [comma 1, lettera *a*), punti 3) e 4)];
- interventi di coordinamento riferiti ad altre disposizioni dell'articolo 1, dell'articolo 2, comma 2, dell'articolo 5, comma 4 e dell'articolo 12, comma 2, al fine di tenere conto delle summenzionate modifiche organizzative [comma 1, lettera *a*), punti 2), 5) e 6), lettera *b*), lettera *c*), lettera *f*)];
- la sostituzione dell'articolo 7 con un nuovo testo, al fine di definire la composizione della segreteria del Vice ministro (sopra istituito), confermando, con riguardo alla disciplina delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, quanto già previsto dalla formulazione vigente della medesima disposizione, anche con riferimento all'impiego di dipendenti del Ministero e di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di aspettativa, comando, fuori ruolo o in altre analoghe posizioni. La novella, nello specifico, prevede l'assegnazione alla segreteria del Vice Ministro di un contingente di personale, ricompreso nel contingente complessivo di cui all'articolo 8, comma 1 (che, come già anticipato, viene aumentato da 120 a 130 unità cfr. *infra*) in un numero pari a quello massimo previsto per la segreteria di ciascuno dei Sottosegretari di Stato<sup>1</sup> [comma 1, lettera *d*)].

---

<sup>1</sup> Come, per altro, prescritto dall'articolo 1, comma 24-*quater*, del decreto legge n. 181 del 2006 (cfr. *supra*).

L'articolo 7, del DPCM n. 195 del 2023, nel testo vigente, stabilisce che le segreterie dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei rispettivi Sottosegretari, garantendo il necessario raccordo con gli altri uffici di diretta collaborazione e con gli uffici del Ministero (comma 1). A ciascuna segreteria dei Sottosegretari di Stato sono assegnate, al di fuori del contingente complessivo di cui all'articolo 8, comma 1, oltre al capo della segreteria, fino a un massimo di 8 unità di personale, compreso il segretario particolare se individuato dal Sottosegretario, scelte tra dipendenti del Ministero ovvero di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di aspettativa, comando, fuori ruolo o in altre analoghe posizioni previste nei rispettivi ordinamenti. A tale personale, incluso il segretario particolare, si applica la disciplina sull'indennità accessoria di diretta collaborazione (sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività e al miglioramento dei servizi) di cui l'articolo 9, comma 5, del medesimo DPCM (comma 2);

- la sostituzione con un nuovo testo del comma 1 dell'articolo 8, al fine di incrementare da 120 a 130 unità (+10) il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione ivi disciplinato. Viene, quindi, aumentato da 5 a 10 (+5) il numero massimo di unità di personale estraneo alla pubblica amministrazione che, in base a quanto già previsto nell'assetto vigente, può essere reclutato a tempo determinato nei limiti del suddetto contingente complessivo, della capienza dei pertinenti capitoli di bilancio e a complessiva invarianza di spesa. È, inoltre, adeguato, per ragioni di coordinamento normativo, il riferimento alla consistenza del contingente dei consiglieri giuridici incrementato dal comma 1, lettera *a*), punto 3 (cfr. *supra*). La disposizione, anche in tal caso, mantiene fermo quanto previsto nel testo vigente in materia di assegnazione, nell'ambito del suddetto contingente complessivo, di dipendenti del Ministero ovvero di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di aspettativa, comando, fuori ruolo o in altre analoghe posizioni previste nei rispettivi ordinamenti [comma 1, lettera *e*]).

Il vigente articolo 8, comma 1, del DPCM n. 195 del 2023 dispone che il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione - ulteriore rispetto a quello previsto dall'articolo 7, comma 2 - non possa superare complessivamente le centoventi unità. Entro tale soglia, ai predetti uffici possono essere assegnati dipendenti del Ministero ovvero di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di aspettativa, comando, fuori ruolo o in altre analoghe posizioni previste nei rispettivi ordinamenti, nonché, per sopperire ad esigenze non fronteggiabili con il personale in servizio, nei limiti della capienza dei pertinenti capitoli di bilancio e a complessiva invarianza di spesa, nel limite massimo di cinque unità del predetto contingente complessivo, personale estraneo alla pubblica amministrazione assunto con contratto a tempo determinato, - nonché, nel limite massimo di cinque unità, consiglieri giuridici, nominati dal Ministro, scelti fra magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari o professori universitari di ruolo di prima o di seconda fascia dell'area delle scienze giuridiche. Entro la medesima soglia vengono anche assegnati ai predetti uffici i due consiglieri di cui all'articolo 1, commi 6 e 7.

**La relazione tecnica** riferisce che gli interventi normativi recati dalle norme in esame risulta necessario per adeguare il DPCM n. 195 del 2023 alla previsione dell'incremento di dieci unità di personale non dirigenziale del contingente di cui all'articolo 8, comma 1 del medesimo DPCM, disposta dall'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge n. 25 del 2025, per la quale lo stesso articolo 5-bis ha individuato la relativa copertura finanziaria. La relazione tecnica precisa che i predetti interventi rispondono all'ulteriore esigenza di razionalizzare talune previsioni del regolamento stesso che si presentano come duplicazioni funzionali in materia di trattazione di affari giuridici, nonché per rimodulare il numero di talune figure anche alla stregua di più attenti approcci prasseologici con l'esplicita previsione, tra l'altro, della figura della Vice Ministro. La relazione tecnica evidenzia, tra l'altro, che con riferimento all'incremento da centoventi unità a centotrenta unità del contingente di personale di cui al citato articolo 8, comma 1, del DPCM n. 195 del 2023, rimane invariato il numero di dirigenti assegnati ai medesimi uffici.

Con specifico riferimento alle novelle al DPCM n. 195 del 2023 recate dall'articolo 1 del provvedimento in esame, la RT afferma che le stesse costituiscono modifiche di carattere meramente ordinamentale e, in ogni caso, prive di effetti sulla finanza pubblica, volte a trasporre, in ambito regolamentare, quanto previsto dall'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge n. 25 del 2025, rispetto alla quale il comma 4 del medesimo articolo 5-bis individua la relativa copertura finanziaria. La RT precisa, inoltre, che l'introduzione della figura del Vice Ministro e l'individuazione del contingente della sua segreteria al fine di adeguare *in parte qua* il regolamento alla previsione dell'articolo 1, comma 24-*quater*, del decreto-legge n. 181 del 2006 non comportano oneri per la finanza in quanto si tratta da un lato di disposizioni di mero coordinamento e dall'altro di disposizioni che, tenendo fermo il limite del contingente complessivo, trovano la propria copertura nel comma 4 dell'articolo 5-bis del citato decreto-legge n. 25 del 2025. Le predette novelle provvedono, altresì, ad eliminare la figura del consigliere del Ministro per gli affari giuridici di cui all'articolo 1, comma 6, includendola fra quella dei consiglieri giuridici di cui all'articolo 8, comma 1, evitando in tal modo possibili duplicazioni di funzione. Il ché – conclude in proposito la RT – ne evidenzia la neutralità sotto il profilo finanziario. Con riferimento, infine, all'incremento del numero, da cinque a dieci, delle unità di personale estraneo alla pubblica amministrazione che è possibile impiegare per sopperire ad esigenze non fronteggiabili con il personale in servizio, la RT esclude effetti finanziari, in quanto tale modifica è disposta nei limiti del contingente complessivo di cui all'articolo 8 e nei limiti della capienza dei pertinenti capitoli di bilancio e a complessiva invarianza di spesa.

**In merito ai profili di quantificazione** si evidenzia preliminarmente che la norma in esame reca specifiche modifiche al DPCM n. 195 del 2023 che disciplina l'organizzazione degli Uffici



di diretta collaborazione del Ministro della salute, aumentando da 120 a 130 (+10) unità [articolo 1, comma 1, lettera e)] il contingente di personale complessivamente assegnabile agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, così da adeguare il suddetto assetto organizzativo a quanto già disposto dall'articolo 5-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 25 del 2025 che ha incrementato di 10 unità di personale non dirigenziale il contingente di personale dei suddetti Uffici destinando a tal fine, per le relative esigenze, 830.280 euro annui a decorrere dal 2025.

Le norme, inoltre, dispongono:

- la previsione della figura del Viceministro [comma 1, lettera a), punto 1)], con l'assegnazione alla sua segreteria di un contingente di personale, compreso nel contingente complessivamente assegnabile, in un numero pari a quello previsto per la segreteria di ciascuno dei Sottosegretari di Stato [comma 1, lettera d)];
- nell'ambito del suddetto contingente massimo complessivo e - come già prescritto nell'assetto vigente, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio - l'incremento da 5 a 6 unità (+1), del numero dei consiglieri giuridici del Ministro, con contestuale soppressione di un'ulteriore figura di consigliere del Ministro per gli affari giuridici (-1) [comma 1, lettera a), punti 3) e 4)];
- sempre nell'ambito del suddetto contingente massimo complessivo e - come già previsto a normativa vigente, nel limite della capienza dei pertinenti capitoli di bilancio e a complessiva invarianza della spesa - l'incremento da 5 a 10 unità (+5) del limite massimo di personale estraneo alla pubblica amministrazione reclutabile con contratto a tempo determinato negli Uffici di diretta collaborazione del Ministro [comma 1, lettera e)].

La relazione tecnica afferma che le novelle in esame costituiscono modifiche di carattere ordinamentale prive di effetti sulla finanza pubblica. In particolare, viene confermato che le stesse sono volte a trasporre, in ambito regolamentare, quanto previsto dall'articolo 5-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 25 del 2025, rispetto al quale il comma 4 del medesimo articolo individua la relativa copertura finanziaria. Con riferimento alla previsione della figura del Vice Ministro e all'individuazione del contingente della sua segreteria è, altresì, confermato che ciò viene disposto nel quadro di quanto disciplinato dall'articolo 1, comma 24-*quater*, del decreto-

legge n. 181 del 2006 che, a tale riguardo, stabilisce l'attribuzione ai Vice Ministri, ove istituiti, di un contingente di personale pari a quello individuato per le segreterie dei Sottosegretari di Stato e che tale contingente sia da intendere compreso in quello complessivo del personale degli Uffici di diretta collaborazione stabilito per ciascun Ministro, con relativa riduzione delle risorse complessive a tal fine assegnate. Con riguardo alle ulteriori novelle che rimodulano il contingente dei consiglieri giuridici e incrementano il personale reclutabile a contratto la relazione tecnica esclude effetti finanziari, in quanto tali modifiche operano, comunque, nei limiti del contingente complessivo assegnabile agli Uffici e nei limiti della capienza dei pertinenti capitoli di bilancio e a complessiva invarianza di spesa.

Tanto premesso, si concorda con le valutazioni fornite dalla relazione tecnica che consentono di verificare la neutralità finanziaria delle disposizioni e non si formulano osservazioni.

Per altro, si rileva che le norme, nel ridefinire l'assetto organizzativo degli Uffici di diretta collaborazione, confermano la possibilità, già disciplinata dalla normativa vigente, di alimentare il contingente del relativo personale non dirigente anche con dipendenti del Ministero e di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di aspettativa, comando, fuori ruolo o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti. In proposito, dovrebbe essere pertanto valutata l'opportunità di introdurre la prescrizione, per altro non prevista nel testo vigente del DPCM n. 195 del 2023, ma frequentemente adottata in altri provvedimenti in materia di personale per escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico delle amministrazioni di provenienza nel caso di assegnazione di personale in posizione di fuori ruolo, della indisponibilità presso le amministrazioni stesse di un numero di corrispondenti posizioni equivalenti dal punto di vista finanziario.

## **ARTICOLO 2, comma 1**

### **Clausola d'invarianza finanziaria**

**La norma** dispone che dall'attuazione delle norme del provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (articolo 2, comma 1).

**La relazione tecnica** precisa che dall'attuazione delle disposizioni del decreto in esame si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa presente che l'articolo 2 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, volta a prevedere che dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni in merito alla formulazione della disposizione.